

- c) le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:
- i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
 - ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

(*) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (EU) No 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).»;

(**) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

1. Entro l'29 giugno 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa la sua attuazione tecnica.
2. La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.
3. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite ECRIS e sull'uso di ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2019/816. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1.
4. La relazione della Commissione di cui al paragrafo 3 riguarda, in particolare, il livello di scambio delle informazioni fra Stati membri, anche in riferimento a cittadini di paesi terzi, nonché l'obiettivo delle richieste e il relativo numero, comprese le richieste a fini diversi da un procedimento penale, come i controlli sui precedenti e le richieste di informazioni delle persone interessate in merito ai propri casellari giudiziari.».

